



Reg. Pubbl. n. 170

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI PIEDICAVALLO

Via IV Novembre 2

Tel 015.609115 - Fax 015.6099102

piedicavallo@ptb.provincia.biella.it

PEC: piedicavallo@pecptbiellese.it

ORDINANZA N. 2/2017

IL SINDACO

Premesso che all'interno del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata, recintati o non, siti all'interno ed all'esterno della perimetrazione del centro urbano, abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia, con la conseguente crescita incontrollata di erba, erbacce, arbusti, sterpaglie, rovi, siepi, polloni e rami che, a volte, si protendono anche oltre il ciglio stradale, e, con particolare riferimento all'interno o in prossimità dei centri abitati, aree verdi, aiuole e giardini lasciati in completo stato di abbandono e di degrado, ricoperti da una folta vegetazione spontanea;

Considerato che l'incuria di cui sopra, oltre a risultare lesiva per il pubblico decoro, facilita altresì la propagazione di vegetazione infestante, può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi, può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata, oltre ad ostruire le caditoie ed i pozzetti stradali, costituisce spesso ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti e può favorire e facilitare la propagazione di incendi nelle stagioni asciutte;

Accertato che tali situazioni, soprattutto quando si verificano all'interno o in prossimità dei centri urbani, producono altresì un danno all'immagine del territorio, oltre che situazione di potenziale pericolo per la sicurezza, l'igiene ed il benessere dei cittadini;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo di incendi o di danno alla salute pubblica, oltre che deturpamento dell'ambiente, pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

Ritenuti sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario, di sicurezza e di degrado ambientale;

Richiamate le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare, gli artt. 29 -31 - 33, del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii);

Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773 e s.m.i;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI PIEDICAVALLO

Via IV Novembre 2

Tel 015.609115 - Fax 015.6099102

piedicavallo@ptb.provincia.biella.it

PEC: piedicavallo@pecptbiellese.it

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353;

Visto il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

Vista la l.r. n. 21 del 19.11.2013;

Visti gli art. 423 e 423 bis, 449 e 650 C.P.;

Visto il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed in particolare gli articoli 29, 31 e 33;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Visti i Regolamenti e lo Statuto comunale

Richiamata l'ordinanza comunale n. 1/2011;

ORDINA

- a tutti i proprietari frontisti di strade pubbliche, di uso pubblico o aperte al pubblico, sia veicolari che pedonali;
 - a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici, di uso pubblico o aperti al pubblico;
 - a tutti i proprietari di cortili, terreni ed aree verdi in genere, interne o nelle vicinanze entro una fascia di metri 50 dalla perimetrazione del centro abitato, così come delimitato, ai sensi del Codice della Strada, con D.G.C. n. 17 del 21/05/2007;
1. di procedere a proprie cure e spese, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della presente Ordinanza, alle seguenti opere, finalizzate alla tutela dell'igiene e della salute pubblica, alla prevenzione di situazioni di pericolo di incendi ed alla sicurezza stradale, oltre che deturpamento dell'ambiente, pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino:
- a) alla pulizia mediante il taglio, l'estirpazione, la rimozione e lo smaltimento, nel rispetto delle normative vigenti, di erba incolta ed erbacce, arbusti, sterpaglie, rovi, siepi e polloni incolti, presenti sulle aree e terreni di cui sopra, rimuovendone rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
 - b) al taglio, rimozione e smaltimento dei rami che si protendono oltre il ciglio di ogni strada pubblica, di uso pubblico o aperta al pubblico, sia veicolare che pedonale, oltre che al

Ordinanza n. 2/2017



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI PIEDICAVALLO

Via IV Novembre 2

Tel 015.609115 - Fax 015.6099102

piedicavallo@ptb.provincia.biella.it

PEC: piedicavallo@pecptbiellese.it

taglio di ogni genere arboreo, arbustivo od erbaceo posto entro una fascia di metri 3 (TRE) dal ciglio stradale stesso e le piante d'alto fusto ammalorate che potrebbero crollare interessando i sedimi stradali o comunque le aree aperte al pubblico;

- c) alla cura ed alla regolarizzazione delle siepi e delle piante decorative o da frutto presenti all'interno di giardini privati posti nel centro abitato, garantendo che i rami non si protendano oltre il ciglio stradale di ogni strada od area pubblica, di uso pubblico o aperta al pubblico, sia veicolare che pedonale;
 - d) alla pulizia dei terreni e delle aree di cui trattasi da qualunque materiale o residuo, ammucchiato, affastellato o sparpagliato, e quant'altro possa essere veicolo di incendio, potenzialmente nocivo alla popolazione, all'ambiente, alla sicurezza, o contrario al decoro, curandone lo smaltimento nel rispetto delle normative vigenti;
 - e) all'estirpamento dell'erba lungo tutti i fronti dei fabbricati di proprietà e lungo le relative recinzioni per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;
2. di garantire nel tempo il mantenimento della pulizia, della sicurezza e del decoro dei terreni e delle aree interessate dalla presente ordinanza;
 3. di mantenere in perfetto stato di conservazione le essenze arboree prospicienti o comunque interessanti le strade e le aree pubbliche, d'uso pubblico o aperte al pubblico, assicurandosi che le stesse siano in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni;
 4. I proprietari o i concessionari di impianti di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, anche interrati e per qualunque uso destinati, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 20,00.

AVVISA

- In caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca maggior reato, si applicherà ai contravventori della presente ordinanza la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni, approvato con Delibera di C.C. n. 36 del 26.11.2001, così come modificato con Delibera di C.C. n. 18 del 30.06.2003.
- Nel caso di inerzia dei proprietari, il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi, ai sensi dell'art. 650 c.p..



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI PIEDICAVALLO

Via IV Novembre 2

Tel 015.609115 - Fax 015.6099102

piedicavallo@ptb.provincia.biella.it

PEC: piedicavallo@pecptbiellese.it

DISPONE

- Venga informata la popolazione della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Piedicavallo ed affissione nelle bacheche informative comunali presenti sul territorio.
- Vengano informate le proprietà interessate mediante notifica della presente ordinanza;
- Di inviare la presente Ordinanza:
 - Alla Prefettura di Biella;
 - Al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella;
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Andorno Micca;
 - Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
 - All'Ufficio Tecnico comunale di Piedicavallo.
- Gli Agenti delle Forze dell'Ordine e di P.G. sono incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.
- Il Servizio Tecnico comunale è incaricato delle verifiche e dell'individuazione dei terreni e delle aree interessate dalla presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso la presente Ordinanza, sono ammissibili:

- Ricorso al Prefetto di Biella entro 30 gg., (per motivi di legittimità e di merito), ovvero
- Ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 gg, (per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge), ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla casa comunale, li 19 giugno 2017

IL SINDACO
Carlo Rosazza Prin